



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

### *Polo Tecnologico "A. Minuziano – Di Sangro Alberti"*

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: [fgis03700v@istruzione.it](mailto:fgis03700v@istruzione.it) – pec: [fgis03700v@pec.istruzione.it](mailto:fgis03700v@pec.istruzione.it) Web: [www.polotecnologico-sansevero.gov.it](http://www.polotecnologico-sansevero.gov.it)

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

---

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

VISTO in particolare l'art.12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;

visti i successivi:

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1;
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6 comma 2

Si ricorda in particolare che il DM 49/2000 precisa che le **“esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi (...) sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”**.

LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE (STAGE, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, ECC.) NON DÀ LUOGO ALL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI, MA RIENTRA TRA LE ESPERIENZE ACQUISITE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA, CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.

Le altre attività svolte in Istituto e previste nel PTOF danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi (Es.: Collaborazioni con le attività di orientamento svolte nell'Istituto, progetti di Istituto, ecc.).

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

I crediti formativi saranno riconosciuti per:

1. attività culturali
2. attività artistiche e ricreative
3. attività professionali
4. attività lavorative
5. attività sportive
6. soggiorni in scuole o campus all'estero
7. attività di volontariato
8. attività di cooperazione

dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato. La coerenza (che riguarda le competenze che derivano dalle esperienze e non le esperienze in quanto tali) può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione.

Le esperienze formative che ogni studente ha maturato al di fuori della scuola acquistano così rilevanza ai fini della valutazione globale della sua preparazione: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportiva, ad esempio, sono esperienze che possono arricchire il bagaglio di competenze di ogni studente. Tutte le attività suddette devono dimostrare che lo studente ha acquisito competenze coerenti con il corso scolastico frequentato che si aggiungono alle competenze normalmente acquisite a scuola.

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni e parametri individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere consegnata alla Segreteria dell'istituto entro il 30 maggio 2020 per consentirne l'esame e la valutazione da parte dei Consigli di Classe per gli studenti interni e dalla Commissione d'esame per i privatisti. Le esperienze documentate e rispondenti ai criteri deliberati contribuiscono al calcolo del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione prevista.